

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1315**

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di  
giustizia

03/12/2024 - 07:23

# Indice

1. DDL S. 1315 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali ....	2
1.2. Testi ....	3
1.2.1. Testo DDL 1315 ....	4

## **1. DDL S. 1315 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1315

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

**N. 1315**

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** e dal **Ministro della giustizia (NORDIO)** di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 2024

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

Onorevoli Senatori. -

Il provvedimento contiene disposizioni con le quali si intendono affrontare rilevanti problematiche che riguardano l'amministrazione della giustizia in relazione a molteplici aspetti che concorrono a garantirne il buon funzionamento.

Lo schema di decreto si compone di **undici articoli**.

L'**articolo 1** intende ovviare, nell'imminenza delle elezioni per il rinnovo dei consigli giudiziari, alle esistenti problematiche di funzionamento e programmazione della loro attività. Trattasi delle problematiche sorte a seguito:

- dello spostamento ad ottobre 2020 delle elezioni dei Consigli giudiziari disposto dalla normativa emergenziale emanata durante il periodo pandemico;
- della successiva proroga di tale termine al 31 dicembre 2024 disposta dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

L'urgenza della norma è data innanzitutto dal fatto che con essa si raccorda la scadenza degli attuali Consigli giudiziari con le previsioni di legge, che fissano al mese di aprile il periodo elettorale, e si riporta la durata dei Consigli da eleggere nel quadriennio.

Va inoltre assicurata la piena operatività dei consigli in carica al fine di far fronte alle rilevanti scadenze che cadono negli ultimi mesi dell'anno e che riguardano adempimenti, come l'approvazione delle tabelle degli uffici giudiziari, la cui complessità richiede che un organo collegiale avviato e operativo.

L'**articolo 2** modifica gli articoli 35 e 46-*terdecies* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, intervenendo sulla disciplina della legittimazione al concorso per il conferimento delle funzioni direttive di legittimità. L'urgenza della norma risiede nella necessità, sempre più avvertita, di disporre di un più ampio numero di candidati per la copertura di funzioni assai delicate, eliminando alcuni degli ostacoli posti dalla normativa vigente che sono risultati non utili e, anzi, controproducenti rispetto al più corretto e efficiente funzionamento della Suprema Corte di cassazione.

La norma parifica a quelle direttive apicali della Corte di cassazione tutte le altre funzioni direttive e direttive superiori, giudicanti e requirenti, di legittimità (presidente di sezione della Corte di cassazione e avvocato generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione) prevedendo per tutti i casi che il candidato debba garantire un lasso di tempo di almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.

Essa esclude, inoltre, che il divieto di concorrere ad ulteriori posti direttivi o semidirettivi prima dello scadere del termine di cinque anni dall'assunzione di tali funzioni, per chi già ricopre incarichi del medesimo tipo, si applichi anche per l'accesso alle funzioni direttive e direttive superiori di legittimità.

Con l'**articolo 3** si fa fronte all'esigenza - sempre più pressante in ragione dell'imminente istituzione del Tribunale delle persone, dei minorenni e della famiglia (prevista per il mese di ottobre 2025) - di agevolare la riorganizzazione necessaria per dare piena esecuzione alla riforma del processo civile attuata con il decreto legislativo n. 149 del 2022. La norma infatti consentirà una più agevole ed efficace adozione di tutte le misure necessarie per l'operatività del neoistituito tribunale incentivando



l'assegnazione allo stesso tribunale dei magistrati che si occupano di diritto della famiglia.

In particolare, l'articolo in esame introduce, in favore dei magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia, una deroga al limite massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio (fissato in 10 anni) così evitando di perdere l'elevata specializzazione acquisita da parte dei medesimi magistrati, potenzialmente interessati ad essere assegnati al predetto ufficio giudiziario di nuova istituzione.

La durata della deroga è collegata al termine per la effettiva istituzione del tribunale, stabilito, dal comma 1 dell'articolo 49 del citato decreto legislativo n. 149 del 2022, in tre anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale del medesimo decreto n. 149.

L'**articolo 4** detta disposizioni in materia di corsi di formazione per i magistrati cui sono conferiti incarichi direttivi e semidirettivi, al fine di prevedere che l'obbligatoria frequenza dei suddetti corsi avvenga successivamente al conferimento o alla conferma dell'incarico, in luogo che anticipatamente. L'articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 26 del 2006, come modificato dapprima dalla legge n. 71 del 2022 e poi dal decreto-legge n. 105 del 2023, prevede attualmente che possano concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato all'apposito corso di formazione. L'efficacia di tale disposizione è stata differita al 31 dicembre del 2024 dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215. Il differimento ha consentito di approfondire la progettazione e l'analisi del fabbisogno formativo connesso alla realizzazione dei corsi. Tale analisi ha evidenziato la presenza di potenziali criticità.

In primo luogo, l'estensione a tutti i potenziali candidati dell'obbligo di partecipare a suddetti corsi è suscettibile di determinare gravi problemi organizzativi alla Scuola superiore della magistratura, che non dispone delle risorse necessarie alla predisposizione di un'offerta formativa idonea a soddisfare per intero la domanda. Si sottolinea infatti che, nell'attuale formulazione del comma 5 dell'articolo 26-bis, tale offerta è destinata a tutti gli aspiranti ad incarichi direttivi e semidirettivi e non solo a coloro ai quali siano stati effettivamente conferiti i suddetti incarichi. In merito si evidenzia che nel primo semestre 2024 i candidati aspiranti ad incarichi direttivi e semidirettivi interessati alla partecipazione ai corsi per aspiranti nella prospettiva della programmata entrata in vigore dell'art. 26-bis, comma 5, del d.lgs. 26 del 2006 sono stati 297 e le proiezioni connesse alle portano a stimare un numero di 800 "aspiranti" potenziali per il solo anno 2024. Con una platea di tale dimensione non sarà possibile per la Scuola Superiore della Magistratura riuscire ad organizzare corsi di formazione di qualità adeguata. Si consideri altresì che la Scuola Superiore della Magistratura è impegnata, nel medesimo lasso di tempo, ad allestire la formazione iniziale a favore di un numero di magistrati ordinari mai registrato nell'esperienza recente, oltre all'onere di organizzare iniziative innovative per la preparazione dei candidati al concorso per l'accesso alla magistratura, secondo le previsioni del recente d.lgs. n. 44 del 2024, ed al presidio l'offerta formativa permanente.

In secondo luogo, l'attuale disciplina, una volta entrata in vigore, rischia di pregiudicare l'attività al Consiglio superiore della magistratura: la Quinta Commissione, deputata ad istruire le procedure per l'assegnazione degli incarichi di cui si discute, si troverebbe infatti impossibilitata ad operare e a sottoporre al *plenum* del Consiglio le proprie proposte nel caso in cui in ciascuna pratica per il conferimento di uffici direttivi o semidirettivi vi sia almeno un aspirante che non ha potuto





partecipare al corso (ipotesi di probabile verifica, stante le già evidenziate difficoltà organizzative della Scuola superiore della magistratura).

Tale situazione rischia di vanificare i risultati sinora raggiunti dal Consiglio in termini di riduzione delle pendenze e dei tempi di definizione delle pratiche e farebbe sì che molti uffici giudiziari, sia giudicanti sia requirenti, resterebbero privi delle figure apicali – investite di compiti di organizzazione – in un momento in cui essi sono ancora impegnati nel perseguimento degli obiettivi imposti dal PNRR e quindi più pressanti sono le loro esigenze organizzative. Analogamente lo svolgimento di un corso di almeno tre settimane da parte di circa 800 magistrati in un breve lasso di tempo sottrae una quota consistente di tempo alle attività ordinarie, e tra esse alla definizione dei fascicoli di competenza, che in questa particolare fase di gestione degli obiettivi PNRR costituiscono priorità.

Il comma 1 dell'articolo prevede, pertanto, la sostituzione del comma 5 dell'articolo 26-*bis* del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 con una disposizione che impone ai soli magistrati giudicanti e requirenti cui sono stati conferiti o confermati incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado la frequenza di un corso, della durata di almeno tre settimane, mirato all'approfondimento della materia ordinamentale e dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché al miglioramento delle competenze riguardanti la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi. Si conferma che al termine del corso sia sostenuta una prova finale prevedendo che consista in una esercitazione pratica al fine di massimizzarne l'utilità per il partecipante al corso.

Si prevede inoltre l'esonero dalla partecipazione al corso di formazione per i magistrati titolari di un incarico direttivo o semidirettivo che abbiano già svolto un corso di formazione analogo nei cinque anni precedenti al conferimento o rinnovo. In tal modo si riconosce il valore di esperienze di formazione già compiute e al tempo stesso si ribadisce la necessità di svolgere un corso di formazione sulle materie indicate qualora l'ultima esperienza formativa sia risalente a oltre cinque anni, a prescindere dal fatto che il magistrato abbia seguito tali corsi durante lo svolgimento di un incarico direttivo o semi-direttivo o prima di tale incarico.

Il comma 2 detta le necessarie disposizioni di coordinamento del decreto legislativo n. 160 del 2006.

L'**articolo 5** riduce temporaneamente a un anno il periodo in cui i Giudici di pace prestano servizio presso l'Ufficio per il processo al fine di avere un'immediata operatività di tali giudici onorari. La disposizione deroga alle disposizioni dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 2017 per i magistrati onorari nominati sino al 31.12.2026. Essa è particolarmente urgente in ragione della situazione di grave carenza di organico in cui versano gli uffici del giudice di pace, destinata ad acuirsi a seguito dell'ampliamento delle loro competenze previsto dalla riforma del processo civile di cui al decreto legislativo n. 149 del 2022. **Il secondo comma contiene le disposizioni finanziarie per la copertura dell'intervento normativo.**

L'**articolo 6** reca "disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la funzionalità del sistema giudiziario".

In via principale apporta modifiche all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 7 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, circoscrivendo l'ambito delle opere di edilizia penitenziaria che permangono nella competenza del



Ministero per le infrastrutture e dei trasporti. La modifica ha carattere di straordinaria necessità ed urgenza in quanto risponde alla finalità di rendere ancora più efficienti, in un'ottica di gestione unica e uniforme, le disposizioni vigenti, adottate per il miglioramento delle condizioni dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari.

A tal fine, con il comma 1, viene sostituito l'intero articolo 4-*bis* già citato con diversi interventi aventi le seguenti finalità.

In via principale è modificato il comma 8, che limita la competenza del Commissario escludendola rispetto ad alcuni interventi. In particolare, si precisa che sono esclusi gli interventi per i quali, alla data del 1° dicembre 2024, risulti già affidato l'incarico di progettazione.

Di conseguenza, viene modificato anche il comma 2, ancora nell'ottica di valorizzazione del ruolo del Commissario straordinario, al fine di prevedere che il d.P.C.m. che approva il programma degli interventi sia adottato su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. È inoltre modificata la durata della gestione commissariale di cui al comma 6, che viene prolungata al 31 dicembre 2026 per consentire la completa attuazione del piano straordinario di interventi in materia di edilizia penitenziaria anche in ragione dell'ampliamento delle competenze e dei poteri allo stesso affidati con le modifiche sin qui descritte.

Sono infine apportate le seguenti ulteriori modifiche:

- la decorrenza sia del termine per la presentazione del programma di cui al comma 2 sia del termine di cui al comma 5, a partire dai quali il commissario esercita i poteri che gli vengono conferiti, è stabilita dalla data di registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti;
- al comma 4 si inserisce la possibilità per il commissario di stipulare protocolli a titolo gratuito per avvalersi delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché di richiedere la vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 222 dello stesso decreto legislativo n. 36 del 2023;
- al comma 7, si precisa che il compenso degli esperti (da selezionarsi, fino ad un massimo di cinque, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione) è definito con il provvedimento di nomina e se ne innalzano i corrispondenti limiti massimi. Si prevede, inoltre, con l'aggiunta di un ulteriore periodo, la possibilità per il Commissario straordinario di avvalersi di personale qualificato in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da altri enti, amministrazioni pubbliche o società partecipate, i cui oneri restano a carico delle amministrazioni di provenienza;
- al comma 9 viene puntualizzato che il compenso del commissario, determinato con il decreto di nomina di cui al comma 1, è stabilito in ragione della complessità della materia trattata e dei tempi contingentati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, in misura annua non superiore al doppio di quella indicata all'articolo 15, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Il medesimo comma stabilisce che, se il commissario viene nominato fra dipendenti delle amministrazioni pubbliche, fermo restando il limite massimo retributivo di legge, conserva il trattamento economico complessivo (fondamentale ed accessorio) dell'amministrazione di appartenenza in aggiunta al compenso a lui spettante ai sensi di quanto previsto nel presente comma;
- al comma 10 si modifica, alla luce dei nuovi parametri di spesa l'importo stanziato.



Il comma 2 detta una disposizione di copertura finanziaria, rispetto agli interventi ora decritti.

In aggiunta alle modifiche illustrate, con il comma 3 sono dettate anche ulteriori previsioni dirette ad assicurare la funzionalità del sistema giudiziario e dei relativi servizi istituzionali nonché il ripianamento di debiti pregressi, con riferimento alle spese di giustizia e di intercettazione, stabilendo allo scopo appositi stanziamenti e le relative coperture.

L'articolo 7 interviene in materia di procedure di controllo elettronico dell'osservanza delle misure cautelari degli arresti domiciliari (art. 275-bis, c.p.p.), dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis, c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter, c.p.p.).

Si fa riferimento, in particolare, al cd. "braccialetto elettronico", la cui funzione precipua è quella di potenziare l'efficacia del controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dal giudice all'indagato o all'imputato con una delle predette misure coercitive.

A normativa vigente, l'art. 275-bis, c.p.p., prevede che il giudice, quando dispone la misura degli arresti domiciliari, fin da subito o in sostituzione della custodia in carcere, "prescrive" procedure di controllo mediante l'utilizzo di "mezzi elettronici o altri strumenti tecnici", previo accertamento della loro utilizzabilità da parte della polizia giudiziaria, salvo che ritenga tali procedure non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso.

La prescrivibilità delle "particolari modalità di controllo" di cui all'art. 275-bis sopra citato, inoltre, è richiamata pure per le misure coercitive dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis, c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter, c.p.p.), nonché per la detenzione domiciliare (art. 58-quinquies, legge n. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario) e per la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (art. 6, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 159/2011).

Le principali condizioni legali per l'applicazione dei predetti strumenti di controllo elettronici o tecnici sono:

- il consenso dell'interessato, in assenza del quale è contemplato un aggravio delle misure restrittive, come ad esempio il carcere in luogo degli arresti domiciliari;
- la previa verifica della loro "fattibilità tecnica" da parte della polizia giudiziaria.

Quest'ultima condizione è stata introdotta, in sostituzione di quella pregressa della "disponibilità materiale", dalla legge 24 novembre 2024, n. 168, recante disposizioni per il contrasto della violenza domestica e di genere, in un'ottica multidisciplinare che guarda sia al rafforzamento della tutela delle vittime sia alla prevenzione dei fenomeni criminosi e sia al percorso di recupero dei relativi autori.

La nuova dicitura della "fattibilità tecnica", seppur priva di una espressa definizione normativa, è suscettibile di essere intesa - come si può evincere dalla lettura delle relazioni che accompagnano il testo della legge n. 168/2023 - come comprensiva sia della concreta disponibilità materiale che dell'effettiva attivabilità e funzionalità degli strumenti elettronici in parola negli specifici casi e contesti applicativi.

Oltre a ciò, la citata legge n. "168", sempre con mirato riferimento alla disciplina dei "braccialetti elettronici", ha revisionato i presupposti applicativi delle succitate misure



cautelari dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, nonché della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, al fine di incrementare il tasso di effettività di tutela dell'incolumità della persona offesa e delle altre persone da proteggere, e ne ha esteso l'ambito di applicazione, facendo leva, in particolare, sulle ripetute modalità di controllo elettronico dei soggetti sottoposti a procedimento penale o di prevenzione per i reati di violenza di genere e domestica.

A distanza di poco più di un anno dal varo della legge n. "168", il presente intervento, sulla base del monitoraggio e dell'analisi delle numerose applicazioni giudiziarie e operative dei dispositivi elettronici in parola - da cui sono emerse anche talune criticità tecniche in corso di approfondimento con l'operatore economico che si è aggiudicato la gara pubblica avente ad oggetto la fornitura dei servizi relativi ai predetti dispositivi, di cui si dirà infra - si rende necessario per finalità sia di specificazione che di integrazione normativa, nella prospettiva di affinare e rafforzare ulteriormente il complesso sistema di tutela delle persone offese da determinati delitti, con particolare riguardo a quelli connotati da violenza domestica o di genere.

A fini di specificazione, la proposta in commento:

- da un lato, al comma 1, lett. a), con richiami di raccordo sistematico alle lett. c) e d), chiarisce, in coerenza con quanto già in passato illustrato e che adesso si vorrebbe positivamente regolato, che la fattibilità è tecnica "ivi compresa quella operativa", atteso che l'accertamento della polizia giudiziaria ricade, in effetti, su profili sia strettamente tecnici, come la copertura di rete e la qualità della connessione, che compositamente tecnico-operativi, quali le caratteristiche dei luoghi o le distanze;

- dall'altro, al comma 2, mira a declinare, con la forza di una norma di rango primario come il "nuovo" art. 97-ter innestato nel d.lgs. n. 271/1989 (contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), il precitato sintagma della "fattibilità tecnica ivi compresa quella operativa", precisando quali sono le modalità che sostanziano l'accertamento di siffatta condizione da parte della polizia giudiziaria, in via preliminare rispetto alla prescrizione delle procedure di controllo elettronico da parte del giudice.

Nella disposizione di nuovo conio, infatti, si specifica, al comma 1, che nei casi previsti dai menzionati artt. 275-bis, 282-bis e 282-ter, c.p.p., la polizia giudiziaria, anche coadiuvata per gli aspetti di competenza da personale della società incaricata in via contrattuale di fornire i relativi servizi di monitoraggio elettronico, deve procedere senza ritardo e comunque entro quarantotto ore a verificare l'attivabilità, l'operatività e la funzionalità dei "braccialetti elettronici" o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione e la gestione dei predetti mezzi o strumenti, nonché, con una formula di chiusura che consente di ricomprendere ulteriori elementi non "tipizzabili" in modo tassativo, ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.



In questo modo, si mira ad assicurare attualità, concretezza e flessibilità alla procedura accertativa, riducendo nei limiti del possibile la distanza che separa la disposizione formale dalla realtà materiale e dai relativi fenomeni umani e sociali in cui è destinata a trovare attuazione.

Si evidenzia, con riferimento all'intervento coadiuvante del personale della società incaricata di fornire i servizi relativi ai "braccialetti elettronici", che la parola "anche" è da intendersi non già come facoltatività del supporto tecnico, che, oltre ad essere previsto contrattualmente, è indispensabile e insostituibile sul piano pratico per gli aspetti tecnici di esclusiva competenza di detto personale, bensì come esplicitazione della possibilità, per la polizia giudiziaria, di esperire in autonomia taluni accertamenti, ad esempio di carattere info-operativo, che possono anche non richiedere il possesso di specifiche conoscenze tecnico-elettroniche e, dunque, la necessaria presenza degli operatori a ciò specializzati.

Ai sensi del comma 2 del nuovo art. 97-ter disp.att.c.p.p., le risultanze di tale, composito accertamento sulla concreta fattibilità tecnico-operativa dei "braccialetti elettronici" vengono cristallizzate in un rapporto che la polizia giudiziaria trasmette senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore, per le valutazioni di competenza, all'Autorità giudiziaria procedente.

Al riguardo, si evidenzia come l'impiego della locuzione "senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore" riveli il preciso intento di sveltire ulteriormente, per quanto possibile, gli adempimenti propedeutici alla valutazione e all'adozione delle misure cautelari, ove possibile munite di sorveglianza elettronica, in linea di continuità con la logica "acceleratoria" e "anticipatoria" che permea la legge n. 69/2019 (cd. "Codice rosso") e la più recente legge n. 168/2023.

A fini di integrazione, invece, la proposta in esame, al comma 1, lett. b), modifica l'art. 276, comma 1-ter, c.p.p., concernente i provvedimenti da adottare in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte in via cautelare, prevedendo, in aggiunta alla condotta di manomissione dei dispositivi elettronici in questione - pur se applicati per le misure di cui agli artt. 282-bis e 282-ter, c.p.p. -, che anche in caso di realizzazione di "una o più condotte gravi o reiterate" che impediscono od ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi e strumenti anzidetti, il giudice debba disporre la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia ritenuto di lieve entità.

Con questa modifica, quindi, si amplia notevolmente il novero delle trasgressioni alle prescrizioni inerenti gli arresti domiciliari, l'ordine di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa che hanno come conseguenza l'applicazione della più grave tra le misure coercitive, la custodia cautelare in carcere, rinserrando ulteriormente il complesso meccanismo diretto a soddisfare, nel rispetto delle garanzie formali e sostanziali, le esigenze cautelari - e tutelari, ove ricorrenti in relazione al reato per cui si procede - del caso concreto.

Nell'**articolo 8** è stata inserita una disposizione di interpretazione autentica relativa alle disposizioni transitorie dettate dal decreto correttivo al Codice della crisi



d'impresa ed in particolare dall'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136.

Il decreto correttivo, entrato in vigore il 28 settembre 2024, contiene disposizioni di diversa natura, con le quali sono stati corretti, coordinati e chiariti molteplici istituti e numerose norme del Codice della crisi d'impresa.

Nel dettare le disposizioni transitorie è stata disposta l'applicabilità delle norme modificate anche ai procedimenti e alle procedure in corso (oltre che alle composizioni negoziate avviate) alla data di entrata in vigore dello stesso decreto al fine di consentire una pronta applicazione delle modifiche, complessivamente volte ad agevolare gli istituti del Codice e quindi a renderli più efficienti ed efficaci.

Tale norma ha tuttavia ingenerato il dubbio che anche le domande e le trattative presentate sotto la vigenza delle disposizioni corrette debbano essere rinnovate o modificate in conformità alle nuove norme, come ad esempio rispetto ai novellati requisiti di accesso previsti per alcuni istituti.

L'intervento in esame intende scongiurare che gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati prima del decreto correttivo debbano essere rinnovati o in qualche misura rivisitati chiarendo che il loro compimento nel vigore della normativa precedente li rende validi, così da non creare intoppi o complicazioni nelle procedure vigenti.

La disposizione interpretativa è resa particolarmente urgente in ragione della recente entrata in vigore del correttivo, circostanza che rende necessario chiarire immediatamente quale sia la sorte degli atti compiuti prima e dei conseguenti provvedimenti facendo salvo il regolare svolgimento delle procedure in corso.

L'**articolo 9** assicura la copertura INAIL in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 56-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Le ragioni di necessità e urgenza dell'intervento in esame risiedono nella improcrastinabile esigenza di rendere effettivo ed operativo l'istituto dei lavori di pubblica utilità introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2022 garantendo la sicurezza dei soggetti che vi vengono adibiti ed eliminando al contempo la disparità di trattamento rispetto ai benefici assicurativi esistente rispetto ai soggetti ai quali attualmente è riconosciuta la tutela in questione.

L'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come integrato dall'articolo 1, comma 86, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede la copertura assicurativa a carico del Fondo sperimentale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità in quanto condannati per reati in materia di violazione del Codice della strada; condannati per i reati di lieve entità in materia di violazione della legge sugli stupefacenti e imputati con sospensione del processo per messa alla prova. Per effetto della legge di bilancio 2018, il Fondo, in via sperimentale, è stato finanziato nel limite di 3 milioni di euro anche per gli anni 2018 e 2019. L'art. 2, co. 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 ha reso strutturale a partire dal 2020 la dotazione del Fondo di 3 milioni di euro. Con la circolare n. 14 del 2 marzo 2018 è stato successivamente chiarito che sono ricompresi nella copertura assicurativa, anche altri soggetti. Precisamente: i beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali; i detenuti e gli internati impegnati in attività volontarie e gratuite; gli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.

Il meccanismo di finanziamento e le modalità di attivazione della copertura assicurativa sono quelli stabiliti dal decreto ministeriale 19 dicembre 2014 e dal



decreto ministeriale 22 dicembre 2014: l'attività prestata dai soggetti impegnati nei lavori di pubblica utilità, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è coperta dall'Inail e l'onere del relativo premio è posto direttamente a carico del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 2 precisa che all'attuazione dell'intervento si provvede nel limite delle risorse già disponibili.

L'**articolo 10** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 11** disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.



Relazione tecnica

L'**articolo 1** è diretto a modificare il primo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, per stabilire il differimento delle elezioni dei componenti dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione previste per l'anno 2024 al mese di aprile 2025, anziché al mese di dicembre 2024: la finalità è quella di garantire la piena operatività dei nuovi organi, prorogando la durata degli organi in carica oltre il quadriennio. Tuttavia, fino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del primo periodo, restano in carica i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della Corte di cassazione precedenti, dovendo garantire che i numerosi e rilevanti adempimenti che scadono negli ultimi mesi dell'anno siano gestiti dagli organi in carica, non impegnando i nuovi eletti nelle urgenti incombenze di fine anno al fine di evitare eventuali ritardi e rallentamenti nel funzionamento degli uffici giudiziari.

*La disposizione ha natura ordinamentale e procedurale e non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto è diretta a garantire che le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione avvengono in maniera tale da assicurare la piena operatività degli stessi ed evitare possibili disfunzioni per gli uffici giudiziari.*

L'**articolo 2** apporta modifiche al decreto legislativo 160 del 2006 recante «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati». Il **comma 1, lettera a)**, interviene sull'articolo 35 in tema di «Limiti di età per il conferimento di funzioni Direttive», prevedendo che il requisito dei quattro anni di servizio residui prima della data di collocamento a riposo non si applichi più per il conferimento degli incarichi riguardanti funzioni direttive giudicanti e requirenti di legittimità (art. 10, comma 14) e funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità (art. 10, comma 15). Il **comma 1, lettera b)** prevede, conseguentemente, che anche gli incarichi riguardanti funzioni direttive giudicanti e requirenti di legittimità e funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, alla data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.

*Dal punto di vista finanziario si evidenzia che la presente proposta normativa, finalizzata ad ampliare la platea dei magistrati cui possono essere conferiti incarichi riguardanti funzioni direttive giudicanti e requirenti di legittimità (presidente di sezione della Corte di cassazione, avvocato generale presso la Corte di cassazione) e funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità (presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione), non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

L'**articolo 3** introduce disposizioni transitorie in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia.

Nelle more dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie di cui all'articolo 50 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, stabilito in 3 anni dalla pubblicazione in GU del decreto legislativo 149 del 2022 (v. articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 149 del 2022, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92) si prevede che ai giudici assegnati, in via esclusiva o prevalente, alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia, non si applica il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati».

*Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la presente proposta normativa, finalizzata ad assicurare la massima continuità del servizio giustizia nell'ambito dei procedimenti in materia di famiglia, nelle more dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*





Con l'**articolo 4** si interviene sul decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e in particolare, al **comma 1**, sull'articolo 26-*bis* che viene integralmente sostituito. Attualmente il comma 5 del vigente articolo attraverso le modifiche intervenute dapprima con la legge n. 71 del 2022 e poi con il decreto-legge n. 105 del 2023 prevede che l'offerta formativa sia destinata a tutti gli aspiranti ad incarichi direttivi e semidirettivi e non solo a coloro ai quali siano stati effettivamente conferiti i suddetti incarichi. L'entrata in vigore della norma è stata differita dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, al 31 dicembre 2024 proprio perché la enorme platea dei beneficiari rende impossibile la gestione ed organizzazione dei corsi da parte della Scuola superiore della magistratura. L'intento della modifica che si intende attuare è quello di prevedere, invece, che l'obbligatoria frequenza dei suddetti corsi avvenga solo successivamente al conferimento o alla conferma dell'incarico, entro sei mesi, in luogo che anticipatamente, al fine di venire incontro sia ai reali fabbisogni dell'amministrazione sia alla progettazione ed organizzazione dei corsi da parte della Scuola, per poter soddisfare adeguatamente la domanda di aggiornamento professionale.

I corsi di formazione hanno durata di tre settimane e prevedono una prova finale inerente ad una esercitazione pratica. Restano esonerati dalla partecipazione al corso di formazione i magistrati che abbiano frequentato un corso analogo a quello di cui si sta discutendo nei cinque anni antecedenti al conferimento dell'incarico.

Pertanto, la rubrica del Capo II-*bis* del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 viene modificata con una dizione più appropriata.

Il **comma 2** del presente articolo contiene le modifiche apportate all'articolo 46-*octies* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 relative alle disposizioni di coordinamento del medesimo con le nuove norme previste.

*Le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e organizzativa e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sono tese a superare le criticità incontrate sia nell'organizzazione dei corsi di formazione da parte della Scuola superiore della magistratura sia nella organizzazione del lavoro del CSM riguardo alla valutazione delle procedure per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi venendo incontro ai reali fabbisogni dell'amministrazione della giustizia e alla struttura e organizzazione dei corsi di aggiornamento per tutti i magistrati interessati, corsi che risultano maggiormente scadenzati nel tempo e correlati alle effettive necessità del panorama giudiziario. Si segnala, inoltre, che gli adempimenti relativi allo svolgimento delle attività formative potranno essere garantiti mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Scuola Superiore della magistratura, alimentato dal capitolo 1478 "Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca uno stanziamento per ciascuno degli anni 2024 e 2025 di euro 7.938.487 e per l'anno 2026 di euro 7.951.955, di cui si assicura la piena adeguatezza, tenuto conto anche dei risultati di amministrazione conseguiti dalla stessa Scuola nel corso degli anni. Si segnala altresì che a decorrere dall'anno 2027 lo stanziamento del capitolo 1478 viene rideterminato in euro 12.951.955 in relazione della cessazione degli effetti della norma di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, che ha istituito un fondo per garantire il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia di 5.000.000 di euro per il triennio 2024/2026, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n.150, che finanzia il bilancio della SSM.*

L'**articolo 5**, al **comma 1**, prevede che limitatamente alle nomine fino al 31 dicembre 2026, al fine di sopperire alle esigenze straordinarie in materia di protezione internazionale, il periodo di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 116 del 2017, durante il quale i giudici onorari di pace dopo il conferimento dell'incarico vengono assegnati presso l'Ufficio del processo, venga ridotto da 24 a 12 mesi. La norma si rende necessaria per sopperire alla grave scoperta degli organici della magistratura onoraria secondo le disposizioni introdotte dal predetto decreto legislativo e alla luce dei tempi necessari all'effettiva entrata in servizio dei nuovi magistrati onorari.



A fronte di una dotazione organica complessiva di 6.000 unità prevista dall'articolo 1, comma 630, della legge 234 del 2021, comprensiva delle 4.393 unità del contingente ad esaurimento per le quali sono in corso le procedure di conferma, le tornate selettive per il reclutamento di nuovi magistrati onorari sono state due, la prima nel 2018, pubblicata nella G.U. n. 13 del 13 febbraio 2018, per un numero di posti pari a 400 (100 di vice procuratore onorario e 300 posti di magistrato onorario di pace) e la seconda nel 2023, pubblicata nella G.U. n. 28 dell'11 aprile 2023, per un numero di posti pari a 1.044 (382 di vice procuratore onorario e 662 posti di magistrato onorario di pace). Secondo i dati forniti dalle competenti articolazioni ministeriali, dei magistrati onorari che hanno partecipato alle nuove procedure selettive quelli attualmente in servizio sono pari a 416 unità, di cui 100 vice procuratori onorari della prima procedura e 12 della seconda procedura e 300 magistrati onorari di pace della prima procedura e 4 della seconda procedura, la norma, nello specifico interesserebbe i soli giudici onorari di pace e non tutta la platea della magistratura onoraria, considerato che i vice procuratori onorari già oggi, in applicazione dell'articolo 16, comma 3, del d.lgs. 116/2017, permangono nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica per 12 mesi, prima di assumere le funzioni.

Avendo già i magistrati onorari della procedura selettiva del 2018 assunto le funzioni ed ipotizzando che anche i 16 attualmente in servizio della procedura selettiva del 2023 abbiano assunto le funzioni, la riduzione di 12 mesi interesserebbe soltanto 658 unità di giudici onorari di pace della procedura selettiva del 2023.

Dal punto di vista finanziario la minore permanenza dei giudici onorari di pace da 24 a 12 mesi presso l'Ufficio del processo determina la contestuale anticipazione del trattamento economico più elevato (100 %) previsto per chi assume le funzioni al termine dei 24 mesi, con un differenziale annuo lordo pro-capite pari ad euro 4.196, così come evidenziato nella tabella che segue.

Trattamento economico giudici onorari immessi post D.Lgs. 116/2017					
Rif.to D.Lgs. 116/2017	Onorario pro-capite giudice onorario	Indennità di risultato (valore massimo)	INAIL	Buoni pasto 12 mensili	Totale onere
		30,00%		12	
art. 23, c. 2, 100%	16.140	4.842	90	924	21.996
art. 23, c. 3, 80%	12.912	3.874	90	924	17.800
<b>Maggiore trattamento economico individuale</b>					<b>4.196</b>

Volendo quantificare l'onere che la modifica normativa comporta, occorre considerare che la platea dei giudici onorari di pace interessati dalla seconda procedura selettiva bandita nel 2023 è pari a 658 unità, come evidenziato nella tabella che segue.

#### Maggior onere

anni	n. unità giudici onorari di pace	maggiore trattamento economico individuale	Onere
2026	658	4.196	2.760.968

Come si desume dai calcoli che precedono l'onere derivante dalla modifica normativa è una-tantum ed incide per un solo anno per il contingente di magistrati onorari di pace di ogni procedura selettiva. Al **comma 2** si prevede una specifica autorizzazione di spesa di euro 2.760.968 per l'anno 2026 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75 convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n.112.



Con l'**articolo 6** vengono dettate disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria.

Con l'intervento normativo al **comma 1** vengono apportate modificazioni all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2024, n. 112, con il quale vengono affrontate le problematiche collegate al sovraffollamento delle strutture carcerarie.

L'obiettivo viene raggiunto con la nomina di un commissario straordinario munito di ampi poteri per l'individuazione e la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari.

Al **comma 1, lettera a), numero 1)** si modifica il comma 2 dell'articolo 4-*bis* del citato decreto-legge, prevedendo che entro centoventi giorni dalla registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti, il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria rediga un programma che individui dettagliatamente gli interventi necessari, i tempi e le modalità di realizzazione nonché le risorse necessarie individuando anche gli interventi che richiedono il ricorso ad eventuali localizzazioni finalizzate all'espropriazione di aree per pubblica utilità ai sensi dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge n. 195 del 2009.

Al **numero 2)**, viene previsto che formalizzazione del programma redatto dal Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria è affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al **comma 1, lettera b), numero 1)** sono apportate modifiche al comma 4 del citato articolo 4-*bis*, con cui si disciplinano le specifiche facoltà attribuite al Commissario in relazione alla attività allo stesso demandata, in particolare per la progettazione e l'avvio dei lavori, con la scelta della soluzione più vantaggiosa e a tal fine può stipulare protocolli per avvalersi a titolo gratuito delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, del supporto di società partecipate dallo Stato e può avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 222 dello stesso decreto legislativo n. 36 del 2023.

Si assicura che la gestione delle attività demandate alle stazioni appaltanti e alle società partecipate dallo Stato potrà essere realizzata mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al **numero 2)** vengono soppresse le parole "d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti", disciplinando in tal modo che l'approvazione dei progetti da parte del commissario straordinario sostituisce a tutti gli effetti di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta necessari per l'avvio o la prosecuzione dei lavori.

Con il **comma 1, lettera c)** si apportano modifiche al comma 5, primo periodo, dell'articolo 4-*bis* del citato decreto-legge, prevedendo che sin dalla data di registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti sono attribuiti al commissario straordinario poteri molto estesi, al fine di consentirgli una gestione tempestiva ed efficace degli interventi previsti dai commi precedenti. In particolare, il commissario ha tutti i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari e straordinari ai quali subentra, con riferimento ad ogni fase dell'incarico e del programma.

Con il **comma 1, lettera d)** viene sostituito il comma 6, con il quale è fissata la durata della gestione commissariale, stabilendo che essa termina alla data del 31 dicembre 2026. Nello stesso comma si prevede altresì, con finalità di trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa dell'organo commissariale, che entro il 30 giugno di ogni anno il commissario trasmetta ai Ministeri interessati una relazione sullo stato di attuazione del programma. Una relazione finale è poi prevista entro novanta giorni dalla cessazione dell'incarico con l'indicazione dello stato di attuazione del programma e delle risorse impiegate. Le relazioni sono basate anche sui dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato.

Con il **comma 1, lettera e), numero 1)** s'interviene sul comma 7 del citato articolo 4-*bis*, si prevede la sostituzione del secondo e terzo periodo, disponendo che il commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto, che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del commissario straordinario, disciplinandone con proprio decreto adottato d'intesa con il Ministro della giustizia il



funzionamento. Tale struttura di supporto è composta fino ad un massimo di cinque esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina nel limite massimo annuo lordo pro capite onnicomprensivo di euro 80.000 e nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 400.000 annui, fermo restando quanto previsto dal comma 11 in materia di limiti di spesa.

Al **numero 2)** viene inserito dopo il terzo periodo un nuovo periodo al comma 7, con il quale si prevede che nell'ambito della predetta struttura, il Commissario straordinario può avvalersi di personale assegnato temporaneamente o in posizione di distacco da enti, amministrazioni pubbliche e società partecipate fino ad un massimo di cinque unità, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

Al **comma 1, lettera f)** s'interviene sul comma 8, escludendo dalle competenze del commissario le opere relative alle infrastrutture carcerarie finanziate direttamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le quali è affidato l'incarico di progettazione alla data del 1° dicembre 2024.

Al **comma 1, lettera g)** viene sostituito il comma 9 del citato articolo 4-*bis*, con il quale si prevede che il compenso del commissario straordinario, determinato con il decreto di nomina di cui al comma 1, è stabilito in ragione della complessità della materia trattata e dei tempi contingentati, in misura non superiore al doppio, sia della parte fissa che di quella variabile, di quella indicata all'articolo 15, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Il medesimo comma stabilisce che, se il commissario viene nominato fra dipendenti delle amministrazioni pubbliche, fermo restando il limite massimo retributivo di legge, conserva il trattamento economico complessivo (fondamentale ed accessorio) dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa, in aggiunta al compenso a lui spettante ai sensi di quanto previsto nel presente comma. In particolare, si evidenzia che l'emergenza del sovraffollamento carcerario è divenuta nel tempo una situazione patologica che si è andata via via cronicizzando e che necessita di interventi urgenti focalizzati sull'edilizia penitenziaria che di per sé è l'attività più delicata e gravosa da affrontare nell'ambito del settore penitenziario, alla luce dei fenomeni di sommosa e di suicidi verificati negli attuali istituti penitenziari.

Con il **comma 1, lettera h)** vengono sostituite al comma 10 le parole "e 812.700 per l'anno 2025" con le seguenti "995.400 per ciascuno degli anni 2025 e 2026", al fine di aggiornare la specifica autorizzazione di spesa agli oneri relativi al compenso del commissario e della struttura di supporto come modificate dal presente intervento normativo, prevedendone altresì la modifica della copertura finanziaria nel successivo comma 2.

Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste dalla norma in esame sono stati quantificati come segue:

**Anni 2025 e 2026**

- compenso commissario straordinario euro 265.400 (lordo Stato)
- compensi per n. 5 esperti nel settore dell'edilizia e della progettazione euro 80.000 pro-capite (lordo Stato) per un totale di euro 400.000;
- spese di funzionamento euro 80.000:

<i>Facility management</i>	20.000 €
Canoni e utenze	20.000 €
Collegamenti telematici	10.000 €
Fotocopiatrici (noleggio)	2.000 €
Cancelleria	3.500 €
Altri costi di gestione non preventivabili	24.500 €
<b>Totale</b>	<b>80.000 €</b>

- spese per missioni euro 250.000.



Per quanto concerne le spese di logistica relative all'approntamento dei locali, mobili e arredi le stesse saranno a carico del bilancio dell'amministrazione penitenziaria mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per l'anno 2024, tenuto conto dei tempi di approvazione del provvedimento, la stima del rateo pari ad euro 197.081 è basata su differenti parametri:

a) per il compenso del commissario straordinario il rateo (pari a 104 giorni) è stato calcolato dalla data di nomina a Commissario straordinario per l'edilizia come indicata dal DPCM, ovvero dal 19 settembre 2024;

b) per le spese di funzionamento, per le spese relative agli esperti e per le spese di missione è stato calcolato un rateo di due mesi (novembre e dicembre 2024), atteso che tutte le procedure per il funzionamento della struttura ed il reclutamento del personale hanno bisogno di tempistiche per perfezionarsi e pertanto, non potranno attivarsi prima di novembre 2024.

Con il **comma 1, lettera i)** si sostituisce il comma 11 dell'articolo 4-*bis* del citato decreto-legge 92 del 2024, che istituisce una contabilità speciale intestata al commissario straordinario da utilizzare per l'esercizio delle sue funzioni, su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all'edilizia penitenziaria e, nel rispetto di quanto previsto al comma 8, alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi comprese le risorse di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR inclusi nel decreto di cui al comma 2, per i quali resta ferma l'applicazione della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Nella contabilità speciale possono confluire altresì ulteriori risorse, da destinare all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali.

Al **comma 2** viene stabilito infatti che agli oneri derivanti dal comma 1, lettera h), pari ad euro 182.700 (quale risultato differenziale fra la precedente autorizzazione di spesa prevista dal comma 10 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 e la nuova autorizzazione di spesa relativa al presente intervento) per l'anno 2025 e in euro 995.400 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Nel successivo prospetto riepilogativo vengono riportati gli oneri - oggetto di autorizzazione di spesa - relativi sia all'originaria formulazione dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 92 del 2024 sia al nuovo articolo 6 del presente provvedimento:

<b>Oneri Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria</b>			
<b>Voci di costo</b>	<b>Art. 4-bis comma 10 DI 92/2024</b>	<b>Art. 6, comma 2 Schema di Decreto giustizia</b>	<b>Differenziale per l'anno 2025</b>
<b>Compenso Comm. straord. Lordo Stato</b>	<b>132.700,00</b>	<b>265.400,00</b>	132.700,00
<b>Missioni</b>	<b>300.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	-50.000,00
<b>Esperti</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	100.000,00
Spese funzionamento	80.000,00	80.000,00	0,00
<b>Oneri complessivi per ciascuno degli anni 2025 e 2026</b>	<b>812.700,00</b>	<b>995.400,00</b>	<b>182.700,00</b>



*La proposta è finalizzata a garantire le adeguate risorse finanziarie al Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria nominato ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, per fronteggiare la grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari e assicurare la realizzazione del programma straordinario degli interventi di edilizia penitenziaria, quali interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti; realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari, subentro negli interventi sulle infrastrutture programmati o in corso alla data del provvedimento di nomina, se esso non pregiudica la celerità degli interventi medesimi.*

I **commi 3 e 4** prevedono che al fine di assicurare la funzionalità del sistema giudiziario e dei relativi servizi istituzionali, le risorse di bilancio del Ministero della giustizia destinate alle spese di giustizia e per intercettazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono incrementate di euro 95.724.000 per l'anno 2024.

Al relativo onere, pari a 95.724.000 euro per l'anno 2024, si provvede:

- a) quanto a euro 73.521.500 mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni dell'importo di euro 142.760.195, del fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- b) quanto a euro 13.236.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- c) quanto a euro 8.966.500 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

L'intervento si rende necessario per integrare gli stanziamenti di bilancio per l'anno 2024 dei capitoli di bilancio 1360 "Spese di giustizia" e 1363 "Spese per intercettazioni" in relazione alle effettive esigenze degli uffici giudiziari e al fine di accelerare i tempi di pagamento delle fatture commerciali, in coerenza con gli obiettivi del PNRR. Al fine di consentire l'utilizzo integrale delle risorse nel corso dell'anno 2024, si potrà provvedere con le modalità previste dall'articolo 20, comma 30, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, con il ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

L'**articolo 7** introduce modifiche alla disciplina delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici e altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-bis c.p.p., anche quando applicati, oltre che agli arresti domiciliari, come modalità di controllo dell'osservanza di ulteriori misure cautelari, esecutive o di prevenzione.

Con specifico riferimento ai predetti mezzi elettronici, si evidenzia che le modifiche proposte non intervengono in senso innovativo sulla relativa applicabilità, ma piuttosto declinano la procedura di accertamento della fattibilità tecnica (ivi inclusa quella operativa) degli stessi strumenti.

A questo proposito, il previsto intervento *ad adiuvandum*, con la polizia giudiziaria, di operatori della società incaricata di fornire i servizi inerenti ai "braccialetti elettronici", al fine di esperire le verifiche tecniche relative all'installazione, attivazione e gestione degli strumenti anzidetti, non comporta oneri nuovi o aggiuntivi, essendo fondato su un contratto (già) stipulato con la società in parola.

Difatti, con riguardo alle modalità di installazione e funzionamento dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici in discorso, a seguito dell'introduzione di tali dispositivi con il decreto legge n. 341 del 2000, è stato emanato, dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia, il decreto ministeriale 2 febbraio 2001, che costituisce ancora oggi la fonte tecnica di dettaglio, integrata dallo specifico regolamento negoziale pattuito tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e uno o più operatori economici, delle modalità di installazione, uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte a talune misure restrittive, di natura preventiva, cautelare o esecutiva.

In particolare, le descrizioni e le modalità di installazione ed uso degli strumenti in parola sono previste dall'Allegato I al d.m. sopra menzionato.



Con riferimento alla cennata fonte negoziale, si rappresenta che l'Amministrazione della pubblica sicurezza, con la stipula, in data 28 dicembre 2022, del contratto n. 30092, esecutivo dal 1° gennaio 2023, sottoscritto con il RTI Fastweb S.p.A./Sielte S.p.A. ad esito di gara pubblica, ha acquisito un servizio avente ad oggetto il "monitoraggio di soggetti con l'utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronici, con connessi servizi di monitoraggio, manutenzione correttiva ed evolutiva, nonché formazione per un arco temporale di 45 (quarantacinque) mesi", per l'importo di euro 15.599.125,00, IVA esclusa, con la previsione di una fornitura mensile fino a 1.000 braccialetti elettronici.

Fornitura che, a richiesta, deve essere aumentata del 20%, fino a 1.200, in virtù del principio del cd. "quinto d'obbligo".

Durante l'intero arco contrattuale, l'Amministrazione della p.s. non assume la proprietà dei dispositivi in discorso, ma assicura un compenso, per il "singolo utilizzo", pari ad euro 139,00, IVA esclusa.

E' bene specificare, a quest'ultimo proposito, che per "utilizzo" si intende l'intero "ciclo di vita" di un braccialetto associato ad un soggetto destinatario del provvedimento dell'Autorità giudiziaria, comprensivo dell'approvvigionamento, la distribuzione, l'attivazione, la manutenzione e la disattivazione del dispositivo in parola.

Nel predetto atto negoziale sono previsti quattro (4) "scenari di applicazione" dei "braccialetti elettronici": a) monitoraggio, b) tracciamento, c) monitoraggio con tracciamento, d) tracciamento di prossimità (cd. "antistalking"):

- a) con il monitoraggio, il provvedimento dell'Autorità giudiziaria impone di monitorare il soggetto all'interno di uno o più luoghi predefiniti (ad esempio, il domicilio), secondo le modalità e negli orari stabiliti dalla stessa A.G. In caso di allontanamento non autorizzato o di manomissione dei dispositivi di controllo, viene generato un allarme verso il Centro Elettronico di Monitoraggio-C.E.M., in modo da allertare le Forze di polizia;
- b) con il tracciamento, il provvedimento dell'A.G. impone di tracciare gli spostamenti del soggetto generando un allarme qualora costui acceda a determinate "zone di esclusione" o esca da prefissate "zone di inclusione", senza che venga effettuato il monitoraggio domiciliare;
- c) con il monitoraggio con tracciamento, il provvedimento dell'A.G. richiede di monitorare il soggetto all'interno di uno o più luoghi predefiniti e, contestualmente, di tracciarne gli spostamenti tra zone "consentite" e zone "vietate";
- d) con il tracciamento di prossimità/antistalking, in aggiunta a quanto previsto nel tracciamento, alla potenziale vittima di aggressione viene offerta, per finalità esclusivamente di protezione della propria incolumità, la possibilità di essere dotata di un dispositivo in grado di rilevare la presenza dell'aggressore nelle vicinanze e di generare immediatamente un allarme verso il C.E.M. Tale opzione richiede logicamente il consenso della persona offesa, vieppiù considerato che questo scenario "binario" non è finalizzato unicamente al controllo dell'aggressore - cui comunque viene garantito il diritto di negare il consenso al "braccialetto" -, quanto piuttosto alla tutela della persona offesa.

Come può notarsi, il provvedimento applicativo del braccialetto elettronico, in tutti gli ambiti in cui esso è consentito (sorveglianza speciale di p.s., misure cautelari coercitive, esecuzione pena), è adottato dall'Autorità giudiziaria, cui rientra anche l'acquisizione il consenso dell'interessato (ed, eventualmente, della persona offesa cui viene proposto il tracciamento antistalking). Si è già accennato, infatti, che in assenza del consenso dell'interessato non sarebbe possibile disporre tali particolari modalità di controllo, ma in tal caso l'Autorità giudiziaria dovrebbe determinarsi per altra - e più grave - misura.

L'esecuzione della misura di sorveglianza elettronica, invece, è demandata, per le parti di rispettiva competenza, alla polizia giudiziaria e agli operatori tecnici interessati, sulla base di quanto previsto nell'apposito contratto.

Le fasi della procedura di attivazione sono puntualmente scandite nel citato contratto per l'affidamento dei descritti servizi di monitoraggio elettronico, e tale preciso sequenziamento postula un controllo effettuato "a monte", per il tramite sia dell'operatore tecnico che degli altri soggetti



responsabili dell'esecuzione del contratto, circa l'effettiva disponibilità dei dispositivi e l'eventuale superamento delle quote massime mensili attivabili.

In estrema sintesi, si elencano le cinque fasi della tipica procedura attuativa di un "braccialetto elettronico":

- 1) la Forza di polizia riceve una comunicazione da parte dell'A.G. per l'applicazione del "braccialetto elettronico";
- 2) la medesima Forza di polizia informa il Centro Elettronico di Monitoraggio-C.E.M. tramite posta elettronica certificata-PEC;
- 3) il C.E.M., dopo aver coordinato internamente le attività necessarie per la messa a disposizione del materiale occorrente per l'attivazione, si accorda con il presidio provinciale o locale di polizia per l'installazione del "braccialetto", confermando l'appuntamento tramite PEC e/o telefono;
- 4) il C.E.M., qualora la copertura radiomobile presso il domicilio del soggetto sia carente, dopo aver posto in essere le attività volte all'attivazione di una linea fissa, comunica via PEC alla Forza di polizia la data di attivazione della stessa;
- 5) dopo l'esito positivo dell'installazione del "braccialetto elettronico", il presidio provinciale della Forza di polizia, presente nella fase realizzativa, trasmette al C.E.M. il verbale di corretta installazione del braccialetto elettronico.

Sul piano statistico, si riporta il numero delle attivazioni e disattivazioni dei braccialetti elettronici finora eseguite, aggiornato al 13 novembre 2024:

Realizzate	Attivazioni			Disattivazioni		
	domiciliari	tracking	antistalking	domiciliari	tracking	antistalking
Carabinieri	23.928	252	6.213	19.742	131	2.885
Polizia di Stato	8.174	102	2.727	6.836	55	1.384
Guardia di Finanza	499	2	10	412	0	4
<b>Totale</b>	<b>32.601</b>	<b>356</b>	<b>8.950</b>	<b>26.990</b>	<b>186</b>	<b>4.273</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>41.907</b>			<b>31.449</b>		
<b>Totale Attivi</b>	<b>10.458</b>					

*Per quanto rappresentato, la disposizione non è suscettibile di recare nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, per la finanza pubblica.*

L'articolo 8 introduce una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 recante «Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14».

Detta norma prevede testualmente: «Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente».

Al fine di chiarire quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 56, per pervenire incertezze interpretative e applicative che rischierebbero di paralizzarne l'operatività, la presente norma precisa che l'applicabilità degli istituti indicati nel comma citato non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 con salvezza dei provvedimenti adottati.

*Dal punto di vista finanziario, la norma introduce una disposizione interpretativa al fine di evitare che l'applicazione delle norme novellate dal c.d. «correttivo crisi» alle procedure ed ai procedimenti pendenti venga interpretata nel senso che sia necessaria la rinnovazione degli atti e dei*





*provvedimenti intervenuti prima della entrata in vigore del decreto correttivo, con conseguente allungamento dei tempi di risoluzione della crisi o dell'insolvenza, e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

In relazione all'**articolo 9, comma 1**, si rappresenta quanto segue: l'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come integrato dall'articolo 1, comma 86, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevede la copertura assicurativa a carico del Fondo sperimentale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità in quanto condannati per reati in materia di violazione del Codice della strada; condannati per i reati di lieve entità in materia di violazione della legge sugli stupefacenti e imputati con sospensione del processo per messa alla prova. Per effetto della legge di bilancio 2018, il Fondo, in via sperimentale, è stato finanziato nel limite di 3 milioni di euro anche per gli anni 2018 e 2019. L'art. 2, co. 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 ha reso strutturale a partire dal 2020 la dotazione del Fondo di 3 milioni di euro.

Il suddetto Fondo è stato poi ridotto ad euro 2.850.000 ad opera dell'articolo 1, comma 523, della legge 212 del 2023.

A tal fine viene riportato un prospetto riepilogativo nel quale vengono indicate il quadro normativo di riferimento, le risorse finanziarie iscritte al predetto Fondo nei vari anni dall'istituzione del medesimo fino ad oggi, nonché gli oneri relativi alla copertura assicurativa Inail:



Anno	Importo del Fondo per la copertura assicurativa Inail	Importo dell'onere per la copertura assicurativa INAIL	Dotazione del fondo - quadro normativo
2016	4.900.000,00 €	78.803,72 €	<p>Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 313: Una quota del Fondo di cui al comma 312 non superiore a 100.000 euro annui è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.</p> <p>Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 314: Una quota del Fondo di cui al comma 312 non superiore a 100.000 euro annui è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 312, cui è assegnato l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.</p>
2017	3.000.000,00 €	340.597,58 €	<p>Legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 87: Per le finalità di cui al comma 86 del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è integrato di euro 3 milioni per gli anni 2017, 2018 e 2019.</p>
2018	3.000.000,00 €	501.793,70 €	
2019	3.000.000,00 €	659.627,81 €	
2020	3.000.000,00 €	480.244,32 €	<p>Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, articolo 2, comma 2: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è integrato dell'importo di 3.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020, anche per le finalità connesse alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei detenuti e degli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354</p>
2021		745.295,57 €	
2022		844.498,66 €	
2023		1.025.839,95 €	
2024	2.850.000,00 €	al 21/11/2024 l'importo dell'onere è pari circa a 1.300.000 €	<p>Legge 30 dicembre 2023, n. 213: Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato VI annesso alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2024 e 2025 e a decorrere dall'anno 2026, degli importi ivi indicati. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.</p>



Con la circolare n. 14 del 2 marzo 2018 è stato successivamente chiarito che sono ricompresi nella copertura assicurativa anche altri soggetti e precisamente: i beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali; i detenuti e gli internati impegnati in attività volontarie e gratuite; gli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.

Inoltre, al fine di stabilizzare in maniera permanente le risorse destinate alla copertura INAIL, si è previsto all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 124 del 2018 (*Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103*), che lo stesso Fondo venga integrato, a decorrere dall'anno 2020, anche per le finalità connesse alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei detenuti e degli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Il decreto legislativo 150 del 2022 ha previsto, poi, con l'introduzione dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1982, n. 689, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pene detentive brevi, circostanza che rende necessaria l'estensione della copertura assicurativa anche a favore dei soggetti condannati ai sensi dell'articolo appena menzionato, al fine dell'effettiva applicazione della pena sostitutiva, altrimenti non irrogabile con caducazione del principio di delega normativa cui è ispirata la riforma del processo penale. Al riguardo si rappresenta quindi che la disposizione in esame realizza l'effettiva entrata in vigore della riforma Cartabia per quanto riguarda l'applicazione del regime delle pene sostitutive.

Il meccanismo di finanziamento e la modalità di attivazione della copertura assicurativa sono quelli stabiliti dal decreto ministeriale 19 dicembre 2014 e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2014.

Si segnala inoltre che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha assicurato che la dotazione del Fondo, strutturale dal 2020 per 3 milioni di euro (di cui 100.000 euro destinati alle coperture assicurative di cui all'articolo 9, comma 2 del M 28 febbraio 2017), ed attualmente di 2,850 milioni di euro, a seguito della legge 213/2023 (articolo 1, comma 523), è risultata finora più che sufficiente rispetto alle polizze assicurative attivate, come rappresentato nel prospetto riepilogativo sopra riportato, dal quale si evince che la situazione degli oneri gravanti sul Fondo dalla sua costituzione ad oggi secondo l'ultima rilevazione per il 2024 alla data del 21 novembre evidenzia un utilizzo di risorse per circa 1,3 milioni di euro a fronte di una dotazione di 2,850 milioni.

In aggiunta al quadro riassuntivo trasmesso dal citato Ministero del lavoro, a titolo esemplificativo sulla base dei dati forniti dalla elaborazione del sistema dell'esecuzione penale esterna (SIEPE) risulta che sono in carico agli uffici di esecuzione penale esterna in media al 15 maggio 2024 circa 2.867 soggetti, possibili beneficiari del lavoro di pubblica utilità.

La stima degli oneri relativa alla copertura assicurativa INAIL è stata effettuata sulla base della circolare INAIL prot. 29 maggio 2023, n. 21, prendendo a riferimento il premio speciale unitario giornaliero, la cui misura è calcolata in relazione alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale pari per il 2023 a euro 53,95 ed è frazionabile in base alle effettive giornate di attività prestata. Tale misura è stata confermata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 settembre 2022 e poste a carico del Fondo per il 2023, è pari a euro annui 291,33 e a 0,97 euro giornalieri (per singola giornata di attività prestata), che ha determinato in via prudenziale un onere complessivo di euro 523.800 a decorrere dall'anno 2025 (rateo di euro 43.650 per l'anno 2024), per 180 giornate lavorative, per n. 3000 possibili beneficiari (numero arrotondato) come risulta dal prospetto riepilogativo di seguito riportato:



Copertura assicurativa INAIL - soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 689/1981				
Soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità di cui art. 56-bis L. 689/1981	Importo premio speciale unitario giornaliero Circolare INAIL 21/2023	N. giornate di attività prestata	Totale premio assicurativo unitario	Totale complessivo premio assicurativo soggetti in lavoro pubblica utilità sostitutivo pene detentive brevi
3000	0,97	180	174,6	<b>523.800</b>

Con il **comma 2** si prevede che agli oneri derivanti dal comma 1 pari a euro 43.650 per l'anno 2024 e a euro 523.800 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

L'**articolo 10** reca clausola d'invarianza finanziaria del presente provvedimento, disponendo espressamente che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 9. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  **negativo**

29/11/2024

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Daria Perrotta*




Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2024.*

**Misure urgenti in materia di giustizia.**

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante « Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 25 luglio 2005, n. 150 »;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante « Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 25 luglio 2005, n. 150 »;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) » e, in particolare, l'articolo 1, comma 312, istitutivo del fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore di determinate categorie di soggetti;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante « Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57 »;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante « Disposizioni urgenti in materia di termini normativi » e, in particolare, l'articolo 11, comma 6, con il quale sono state differite per l'anno 2024 le elezioni dei consigli giudiziari;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, recante « Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia » e, in particolare, l'articolo 4-*bis*, che prevede la nomina di un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante « Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 » e, in particolare, l'articolo 56 contenente le disposizioni transitorie sull'applicabilità della nuova disciplina ai procedimenti pendenti;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga del termine per le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, al fine di riallineare la data delle elezioni per il loro rinnovo con le disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di modificare la disciplina per il conferimento degli incarichi direttivi di legittimità, al fine di assicurare una più razionale selezione dei candidati che tenga conto dell'esperienza maturata nell'esercizio delle medesime funzioni di legittimità;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere una deroga temporanea al limite di permanenza nell'incarico fissato dalla legge per i magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia in vista dell'imminente operatività del tribunale delle persone, dei minorenni e della famiglia, di recente istituzione, incentivando i magistrati che già svolgono tali funzioni all'inserimento nell'organizzazione del nuovo ufficio;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di intervenire in materia di corsi di formazione per

incarichi direttivi e semidirettivi del personale di magistratura al fine di eliminare le difficoltà applicative collegate all'attuale previsione che, contemplando corsi obbligatori preventivi per tutti gli aspiranti, incide negativamente sulla rapidità delle procedure di conferimento dei medesimi incarichi e quindi sul regolare andamento degli uffici giudiziari;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità di ridurre temporaneamente a un anno, dal conferimento dell'incarico, il termine per l'assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo, così da anticiparne il successivo esercizio delle funzioni;

Ritenuto necessario e urgente modificare la disciplina istitutiva del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, al fine di affrontare in maniera ancor più efficiente l'emergenza carceraria in corso;

Ritenuta la necessità ed urgenza di prevedere modalità operative per le procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici prescritte con le misure cautelari;

Ritenuta, inoltre, l'urgenza di chiarire la portata della disciplina transitoria prevista dall'articolo 56 del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, al fine di evitare che le disposizioni del medesimo articolo 56, in vigore dal 28 settembre 2024, siano interpretate in maniera tale da determinare l'allungamento dei tempi di risoluzione della crisi e dell'insolvenza;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la copertura INAIL ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Proroga del termine per le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione)*

1. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, previste per l'anno 2024, sono differite al mese di aprile 2025. ».

Articolo 2.

*(Disposizioni in materia di funzioni direttive di legittimità)*

1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « commi da 10 a 15 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 10 a 13 »;

2) al secondo periodo, le parole: « comma 16 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 14 a 16 »;

b) all'articolo 46-*terdecies*, le parole: « e di procuratore generale presso la Corte di cassazione » sono sostituite dalle seguenti: « , di procuratore generale presso la Corte di cassazione, di presidente aggiunto della Corte di cassazione, di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione ».

Articolo 3.

*(Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia)*

1. Fino al decorso del termine previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ai giudici assegnati, in via esclusiva o prevalente, alla trattazione dei procedimenti in

materia di famiglia non si applica il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Articolo 4.

*(Disposizioni in materia di corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi)*

1. Al titolo III, capo II-*bis*, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 26-*bis* è sostituito dal seguente:

« Art. 26-*bis* (Oggetto). - 1. I magistrati giudicanti e requirenti cui sono conferiti o confermati incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado devono, entro sei mesi dal conferimento o dalla conferma, frequentare un corso mirato all'approfondimento della materia ordinamentale e dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché al miglioramento delle competenze riguardanti la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

2. I corsi di formazione di cui al comma 1 hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e si concludono con lo svolgimento di una prova finale consistente in una esercitazione pratica.

3. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione di cui al comma 1 i magistrati che abbiano frequentato un corso analogo a quello di cui al comma 1 nei cinque anni antecedenti al conferimento o alla conferma dell'incarico. »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Corsi di formazione a seguito del conferimento e della conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado ».

2. All'articolo 46-*octies* del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Le attitudini consistono nelle competenze organizzative, anche in chiave prognostica, nelle capacità direttive e nelle conoscenze ordinamentali maturate nello svolgimento dell'attività giudiziaria e, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 46-*nonies*, anche al di fuori dell'attività giudiziaria stessa. »;

b) al comma 7:

1) alla lettera m), il segno di interpunzione « ; » è sostituito dal seguente: « . »;

2) la lettera n) è soppressa.

Articolo 5.

*(Disposizioni in materia di funzioni e compiti dei giudici onorari di pace)*

1. Per i giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il termine di cui al comma 4 è ridotto a dodici mesi successivi al conferimento dell'incarico.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.760.968 per l'anno 2026 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75 convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Articolo 6.

*(Disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la funzionalità del sistema giudiziario)*

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al secondo periodo, le parole « entro centoventi giorni dalla nomina » sono sostituite dalle seguenti:

- « entro centoventi giorni dalla registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti »;
- 2) al quinto periodo, le parole « su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze »;
- b) al comma 4:
- 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione più vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti; a tal fine, può stipulare protocolli per avvalersi, a titolo gratuito, delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e del supporto di società partecipate dallo Stato e può avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 222 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. »;
- 2) al secondo periodo, le parole « , d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, » sono soppresse;
- c) al comma 5, al primo periodo, le parole « , sin dal momento della nomina, » sono sostituite dalle seguenti: « , sin dalla data di registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti, »;
- d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
- e) al comma 7:
- 1) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Con proprio provvedimento adottato d'intesa con il Ministro della giustizia, il commissario straordinario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad un massimo di cinque esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti, fermo restando quanto previsto dal comma 11 in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo *pro capite* non superiore a euro 80.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 400.000 annui. »;
- 2) dopo il terzo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: « Nell'ambito della predetta struttura, il commissario straordinario può avvalersi di personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da enti, amministrazioni pubbliche e società partecipate fino ad un massimo di cinque unità, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. »;
- f) al comma 8, dopo le parole « iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » sono aggiunte le seguenti: « per i quali risulta affidato l'incarico di progettazione alla data del 1° dicembre 2024 »;
- g) il comma 9 è sostituito dal seguente:
- h) al comma 10 le parole: « di euro 812.700 per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 995.400 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 »;
- i) il comma 11 è sostituito dal seguente:
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera h) pari a euro 182.700 per l'anno 2025 e a euro 995.400 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Al fine di assicurare la funzionalità del sistema giudiziario e dei relativi servizi istituzionali, le risorse di bilancio del Ministero della giustizia destinate alle spese di giustizia e per intercettazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono incrementate di euro 95.724.000 per l'anno 2024.



4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 95.724.000 euro per l'anno 2024, si provvede:
- a) quanto a euro 73.521.500 mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni dell'importo di euro 142.760.195, del fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
  - b) quanto a euro 13.236.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
  - c) quanto a euro 8.966.500 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

#### Articolo 7.

*(Disposizioni urgenti in materia di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici)*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 275-*bis*, comma 1, dopo le parole « fattibilità tecnica » sono inserite le seguenti: « , ivi inclusa quella operativa, »;
- b) all'articolo 276, comma 1-*ter*, dopo le parole « in caso di manomissione » sono inserite le seguenti: « ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento »;
- c) all'articolo 282-*bis*, comma 6, quarto periodo, dopo le parole « non fattibilità tecnica » sono inserite le seguenti: « , ivi inclusa quella operativa, »;
- d) all'articolo 282-*ter*, comma 1, quarto periodo, dopo le parole « non fattibilità tecnica » sono inserite le seguenti: « , ivi inclusa quella operativa, ».

2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 97-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 97-*ter* (Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275-*bis*, 282-*bis* e 282-*ter* del codice). - 1. Quando svolge l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-*bis*, 282-*bis* e 282-*ter* del codice, preliminare alla prescrizione delle particolari modalità di controllo da parte del giudice, la polizia giudiziaria, anche coadiuvata da operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, verifica senza ritardo e comunque entro quarantotto ore l'attivabilità, l'operatività e la funzionalità dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.

2. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore all'autorità giudiziaria che procede, il rapporto che, ai sensi del comma 1, accerti la fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalità di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi. »

#### Articolo 8.

*(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 56 del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136)*

1. L'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati.

#### Articolo 9.

*(Misure in materia di copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità)*

1. All'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « dell'articolo 168-*bis* del codice penale » sono inserite le seguenti: « nonché in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 56-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a euro 43.650 per l'anno 2024 e a euro 523.800 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 10.

*(Clausola d'invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 9, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  
Dato a Roma, addì 29 novembre 2024

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Nordio, *Ministro della giustizia*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

---

---

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.